



POLO SCOLASTICO 2 "G. TORELLI"

Liceo Scientifico Statale (corso ordinario e opzione Scienze

Applicate)

Sede centrale - Viale Kennedy, 30 - 61032 FANO (PU)

Sede staccata Pergola - Via Gramsci, 89 - 61045 PERGOLA (PU)

Segreteria Fano Tel: 0721 800809

Segreteria Pergola Tel: 0721 735528

Sito Web: www.liceotorelli.edu.it

PEO: psps01000g@istruzione.it

PEC: psps01000g@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO PER CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE E ACCORDI DI COLLABORAZIONE



SOMMARIO

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizione di sponsorizzazione

Art. 3 - Requisiti generali e limiti per l'individuazione degli Sponsor

Art. 4 - Attività co-finanziabili con il contributo degli Sponsor

Art. 5 - Procedura per l'individuazione degli Sponsor

Art. 6 - Stipula e durata del contratto

Art. 7 - Tutela degli studenti

Art. 8 - Trattamento Dati e Loghi

Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento disciplina le procedure e le modalità per la stipulazione di contratti di sponsorizzazione tra l'Istituto Scolastico e soggetti pubblici o privati (Sponsor).

Le sponsorizzazioni sono finalizzate al reperimento di risorse finanziarie, beni o servizi destinati al miglioramento dell'offerta formativa, alla realizzazione di progetti didattici con cura e manutenzione delle strutture.

Art. 2 - Definizione di sponsorizzazione

Per sponsorizzazione si intende ogni contributo in termini di beni, servizi o finanziamenti erogati dallo Sponsor a fronte di un ritorno di immagine (veicolazione del logo o del nome dello Sponsor) negli spazi scolastici, sul sito web istituzionale o durante eventi specifici.

Art. 3 - Requisiti generali e limiti per l'individuazione degli Sponsor

Si accorda preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza, ai sensi dell'art 45, comma 2 lettera b) del D.l. 129/2018.

Non sono stipulati accordi con sponsor le cui finalità ed attività siano in contrasto con la funzione educativa e culturale della scuola o che non diano garanzie di legalità e trasparenza.

Il contratto di sponsorizzazione non deve prevedere nelle condizioni vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni e/o, delle loro famiglie o dall'Istituzione scolastica.

Per l'individuazione dei potenziali sponsor e l'avvio della relazione con la scuola, il Dirigente scolastico può avvalersi della collaborazione dei docenti appositamente incaricati o dei genitori.

Il Dirigente scolastico si riserva di rifiutare proposte di sponsorizzazione, qualora sussista un pregiudizio per l'attività scolastica o un conflitto di interessi.

Art. 4 – Attività co-finanziabili con il contributo degli Sponsor

Il Dirigente scolastico quale rappresentante dell'Istituto garantisce il reperimento e l'utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione della scuola da sponsor o da privati.

Il Dirigente dispone l'utilizzo delle risorse integrandole ai fondi della scuola per la realizzazione del PTOF o per la realizzazione di progetti specifici elaborati dalla scuola anche in collaborazione con gli esperti degli sponsor.

Particolari progetti e attività possono essere cofinanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione stipulati tra lo Sponsor ed il Dirigente scolastico.

A titolo esemplificativo, non esaustivo, la sponsorizzazione è ammessa per le seguenti attività svolte nella scuola:

- materiali a stampa per attività di orientamento e di pubblicizzazione dei Progetti inseriti nel PTOF;
- giornalino dell'Istituto e sito web;
- progetti finalizzati all'abbellimento e al decoro dell'edificio scolastico e sue pertinenze;
- partecipazione a manifestazioni, gare, olimpiadi e concorsi vari.

Art. 5 – Procedura per l'individuazione degli Sponsor

L'Istituzione scolastica può attivare procedure ad evidenza pubblica tramite Avviso/Manifestazione di interesse pubblicato sul sito istituzionale.

In caso di specifici progetti, può individuare gli Sponsor tramite Lettera di invito indirizzata ai potenziali interessati, indicando le opportunità di sponsorizzazione e i criteri di selezione.

Il Dirigente Scolastico valuta la congruità dell'offerta rispetto all'etica scolastica e al valore economico. In caso, di dubbio convoca il Consiglio di istituto.

Art. 6 – Stipula e durata del contratto

Il contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e della morale comune.

Ogni rapporto deve essere formalizzato in un contratto scritto che indichi:

- la durata dell'accordo;
- l'entità del contributo (denaro o dettaglio dei beni/servizi);
- gli obblighi della scuola (dove e come verrà esposto il logo);
- la clausola di recesso unilaterale della scuola per motivi di opportunità educativa.

Il contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, ed è eventualmente rinnovabile.

Art. 7 – Tutela degli studenti

La pubblicità dello Sponsor non deve mai interferire con il normale svolgimento delle lezioni né essere invasiva.

L'esposizione del logo deve essere sobria e adeguata al contesto educativo.

È vietata la vendita diretta di prodotti dello Sponsor agli studenti all'interno dei locali scolastici.

Art. 8 – Trattamento Dati e Loghi

Lo Sponsor autorizza l'Istituto all'uso del proprio logo per le sole finalità contrattuali. L'Istituto non cederà allo Sponsor i dati personali di studenti, famiglie o personale docente (nel rispetto del GDPR).

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d'Istituto, ha natura di atto amministrativo e rappresenta strumento di attuazione del D.l. 28 agosto 2018, n. 129 ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web istituzionale di questa Istituzione Scolastica e rimane in vigore fino a nuova variazione.